

CENTROCOT
Innovation experience

Il Nuovo Regolamento sull'Etichettatura dei Prodotti Tessili

**(n. 1007/2001 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 settembre 2011)**

Gabriella Alberti Fusi

Direttore Tecnico

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)

Milano, 18 giugno 2012

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo



**Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011**

**Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012 - nell'allegato I è aggiunta la seguente
riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti ...»**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Regolamento (UE) 1007/2011 - è costituito da un testo generale e da nove allegati.

Allegato I - Elenco delle **denominazioni delle fibre tessili**: numero progressivo, denominazione, descrizione (di cui all'articolo 5)

Allegato II - Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare alla domanda di nuova denominazione di fibra tessile (di cui all'articolo 6)

Allegato III - Denominazioni (di cui all'articolo 8, paragrafo 1 - lana vergine o lana di tosa)

Allegato IV - **Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili** (di cui all'articolo 13)

Allegato V - **Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno** (di cui all'articolo 17, paragrafo 2) – **42 voci** [Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, cerniere, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno ad esempio]

Allegato VI - Prodotti per cui è **obbligatoria soltanto una etichettatura globale** (di cui all'articolo 17, paragrafo 3) - **19 voci** [strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini ad esempio]

Allegato VII - **Elementi di cui non si tiene conto** per la determinazione della composizione fibrosa (di cui all'articolo 19, paragrafo 2) [fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto ad esempio]

Allegato VIII - Metodi di Prova

Allegato IX - Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Campo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento **non si applica** a:

- **prodotti tessili dati in lavorazione** a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro **senza dar luogo a cessione a titolo oneroso**
- **prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi**



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Il Regolamento (UE) 1007/2011

abroga la **Direttiva 2008/121/CE** [denominazioni del settore tessile (rifusione)]

[e la **Direttiva 73/44/CEE** (quantitativa ternarie) e la **Direttiva 96/73/CE** (quantitativa binarie)]

- **Disposizioni transitorie**: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e **immessi sul mercato** prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014
- **Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011**: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (“fatto” 27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011).

**Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere
dall'8 maggio 2012.**

Etichettatura di Composizione: il quadro normativo nazionale

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive integrazioni e modifiche

Art. 15. Sanzioni (quale adeguamento?)

1. La **violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta** o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di **omissione dei documenti commerciali** di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La violazione dell'obbligo di **conservazione dei documenti** di cui all'articolo 8, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Etichettatura di Composizione: il quadro normativo nazionale



Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati).

Art. 25. (quale adeguamento?)

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, **senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione** che la presente legge prescrive, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con **indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto** e' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti **omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto e' punito**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 e' punito con la multa fino a lire 5 milioni.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo e' pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonché su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti. E' fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

Etichettatura di Composizione: il quadro normativo nazionale

DPR 515 - 30 aprile 1976 “Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili”

Abrogati in precedenza: articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14).

Definisce, tra l’altro, le modalità operative di gestione delle prove di laboratorio: analisi di prima istanza – analisi di revisione
Definisce i criteri sulla base dei quali valutare i risultati delle prove

Art.26 (quale adeguamento?)

Per l'accertamento della composizione fibrosa, la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione del metodo di analisi.

Il procedimento di cui al comma precedente deve essere utilizzato per calcolare le massime differenze previste dall'allegato I al presente regolamento.

Etichettatura di Composizione: il quadro normativo nazionale

Descrizione Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa	Arresto e/o ammenda Segnalazione all'A.G.	Trasmissione verbale per Applicazione della sanzione amministrativa
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione	Art. 25 della Legge 883/73	Art. 25 della Legge 883/73	da Euro 1.032,00 a Euro 5.164,00 È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81	Comunicazione all'A.G.	Camera di Commercio competente per territorio
Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto <small>(ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle)</small>	Art. 8 D.Lgs. n. 194/99	Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99	Da Euro 103,00 a Euro 3.098 Non si applica l'art.16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT)	Art. 8, c. 1 D.Lgs. n. 194/99 (Art 25,c.3 della Legge 883/73)	Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99 (Art 25,c.3 della Legge 883/73)	da Euro 1.032 a Euro 5.164 Non si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Mancata conservazione dei documenti commerciali	Art. 8, c.8 D.Lgs. n. 194/99 (Art.25 c.4 della Legge 883/73)	Art. 15 c. 2 D.Lgs. n. 194/99 (Art.25 c.4 della Legge 883/73)	da Euro 258 A Euro 4131 Non si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti)	Art. 107, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 206/2005	Art. 112, c. 4, D.Lgs. n. 206/2005	da Euro 2.500 a Euro 40.000 Si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Campo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento **si applica** ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti assimilati:

- **i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni **(le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)**
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio **(le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)**
- **i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Definizioni (estratto Articolo 3)

- **fibre estranee:** le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno
- **fodera:** un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli
- **etichettatura:** l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta
- **contrassegno:** l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Definizioni (estratto Articolo 2 – **Regolamento (CE) n. 765/2008**)

- **messa a disposizione sul mercato:** fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
- **immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario
- **fabbricante:** una persona fisica o giuridica che **fabbrica** un prodotto **oppure lo fa progettare o fabbricare** e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
- **mandatario:** una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente direttiva comunitaria
- **importatore:** una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo
- **distributore:** una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

All'immissione di un prodotto sul mercato il **fabricante** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«fabricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta
sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

Un **distributore** è **considerato fabbricante** ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore garantisce** che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge

[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili *(Articolo 4)*

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano **etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali** in conformità al presente regolamento.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5)

1 - Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili **sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.** (nota: cashmere e non più kashmir) 

2 - L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

E' vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre

Nota: non fare riferimento alle norme volontarie UNI ISO 2076:2004, ISO 2076:2010 (in discussione anche al CEN), ISO 6938:1984, UNI ISO 6938:1987 

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Domande di nuove denominazioni di fibre tessili (Articolo 6)

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto **può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile** all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un **fascicolo tecnico compilato conformemente all'allegato II** (denominazione, definizione, identificazione, metodi di identificazione qualitativi e quantitativi e relativi dati sperimentali, campioni rappresentativi, processo di produzione, interesse per i consumatori)



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti puri (Articolo 7)

- Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se **composto interamente da una stessa fibra tessile.**

Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone

- Sui prodotti dichiarati puri è **ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a:**
 - **2%**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
 - **5%**, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti di lana vergine o lana di tosa (Articolo 8)

- Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o trattata in modo diverso dal **“necessario”**.
- La denominazione si può usare **anche per mischie se**: la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. **E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.**
- Sui prodotti in dichiarati **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** è **ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a**
 - **0,3 %**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9)

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della **denominazione** e della **percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.**



poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20% (corretta)

cotone 30% - poliestere 50% - acrilica 20% (errata, non in ordine decrescente)

poliestere 50% - cotone 30% (errata, vanno indicate tutte le fibre- cfr. deroghe)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - **deroga**)

I prodotti che comportano un **ordito di puro cotone** e una **trama di puro lino** e nei quali la percentuale in **lino** è pari **almeno** al **40%** del peso totale del tessuto sbazzimato, possono essere designati con la denominazione **“misto lino”** completata **obbligatoriamente** dalla composizione **“Ordito puro cotone – trama puro lino”**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - **deroga**)



Una **fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale** del prodotto tessile **o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale** del prodotto tessile **possono**, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, **essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.**

Esempio (altre fibre)

Prodotto composto da cotone 85%, poliestere 5 %, acrilica 5 % e viscosa 5%

cotone 85% - altre fibre 15% (**etichetta corretta**)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9 - deroga)



Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione sull'etichetta o sul contrassegno possono essere utilizzati i termini “**fibre varie**” o “**composizione tessile non determinata**”

In deroga le **fibre non ancora elencate nell'allegato I** possono essere designate con i termini “**altre fibre**” immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo


Etichette (più fibre)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui **una rappresenti almeno l'85%** in peso, **può** essere etichettato “minimo 85%” seguita dalla denominazione della fibra.

Esempio

(prodotto costituito da poliestere 90% e viscosa 10%)

poliestere 90% **oppure** poliestere minimo 85% **oppure** poliestere 90%
viscosa 10%



Non previsto dal
regolamento
1007/2011

dall' 8 maggio
2012 non é più
possibile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo


Etichette (più fibre)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre **nessuna delle quali raggiunga l'85%** del peso totale **deve** recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, **in ordine decrescente di peso**, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio

(prodotto costituito da cotone 30%, poliestere 50 % e acrilica 20%)

poliestere 50% - cotone 30% - acrilica




Non previsto dal
regolamento
1007/2011

dall' 8 maggio
2012 non é più
possibile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichette (altre composizioni)

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del **10 %** del peso del prodotto, può essere indicato con l'espressione "**altre fibre**". Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che sostituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa.



**Non previsto dal
regolamento
1007/2011**

**dall' 8 maggio
2012 non è più
possibile**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico (Articolo 10)

Possano non essere menzionate in etichetta
(sia per prodotti puri che prodotti composti da più fibre):

- Le **fibre** isolabili, visibili e puramente **decorative** che non superino il **7%** del peso totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio].
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un **effetto antistatico** che non superino il **2%** del peso totale del prodotto finito.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili a più componenti (Articolo 11)

- Se il prodotto è composto da più **parti di differente composizione** fibrosa, deve riportare un'etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono.
- **Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.**
- Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un **insieme inseparabile** possono recare **una sola etichetta** o un solo contrassegno.


Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12)

1. La presenza di **parti non tessili di origine animale** nei prodotti tessili è indicata con la frase **«Contiene parti non tessili di origine animale»** sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno **non sono fuorvianti** e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale

Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma)



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<u>Per i seguenti articoli di corsetteria:</u>	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate
a) reggiseni	tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore
b) corsetti e guaine	parti anteriori, posteriori e laterali
c) busti interi	tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto
3. tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)


Prodotti	Etichettatura e contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegni (Articolo 14)

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. **L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.**

2. Fatto salvo il paragrafo 1, **le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura** o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.




Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegni *(Articolo 14)*

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa *(Articolo 16)*

Esiste un **obbligo di chiarezza** e quindi:
nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi. **Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.**

marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e
delle descrizioni della composizione fibrosa *(Articolo 16)*

L'etichetta o il contrassegno sono redatti **nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore**, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Deroghe *(Articolo 17)*

Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati **nell'allegato V (42 voci)**.

Quando i prodotti tessili di cui all'**allegato VI** sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'**etichetta globale (19 voci)**.

La composizione fibrosa dei prodotti **tessili venduti a metraggio** può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

I prodotti tessili di cui ai paragrafi precedenti sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che **ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Tolleranze *(Articolo 20)*

Oltre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è ammessa **una “tolleranza di fabbricazione” del 3% (nel caso di prodotti tessili composti da più fibre)**, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente.

Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

a) Tutti i prodotti tessili

- i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, **fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto** e, alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico
- ii) materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessuti

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti

Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

e) Calzini

Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

f) Collant

Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, **imbottiture che non hanno funzione isolante** e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere

Ai fini della presente disposizione:

- i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini
- ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Metodi per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie (*Allegato VII*)

Capo I

I - Preparazione dei campioni ridotti e delle provette

II - Introduzione ai metodi (prevedono due procedimenti principali, quello della **separazione manuale** e quello **chimico**); il procedimento manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico che si basa sulla solubilità selettiva delle singole fibre componenti il campione

Capo II

Metodi di analisi quantitativa di talune mische binarie di fibre tessili

Le prove vanno eseguite su provette condizionate

Se necessario si deve eseguire un pretrattamento che deve essere descritto nel Rapporto di Prova

Sono previsti 16 metodi

Capo III

Analisi quantitativa delle mische ternarie di fibre tessili

Nella sezione V sono indicate 37 tipologie di mische ternarie

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Metodi per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie *(Allegato VII)*

Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di fiducia dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

Pertanto lo scarto dei risultati, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori applicando normalmente e correttamente il metodo su una miscchia omogenea identica, supera il limite di confidenza solo in cinque casi su 100.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Metodi per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie

Le principali esigenze

Nuovi metodi di preparazione dei campioni – in alcuni casi i procedimenti previsti non sono applicabili (cfr. capo 1 – II - Quinto capoverso I tessuti possono contenere resine o altre materie aggiunte ... tali materie possono modificare l'azione dei reattivi ... possono dar luogo a errori e devono essere eliminate ... – **quando questa eliminazione non sia possibile non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti ...)**

Nuovi metodi a integrazione o sostituzione degli esistenti - un caso per tutti analisi di **cashmere, lana, peli animali nobili**

I metodi disponibili (non ne è presente nessuno in allegato XVIII) non sempre sono soddisfacenti: ISO 17751 ; GB/T 14593; IWTO -58-00

I metodi con riconoscimento del DNA benché a oggi non normati sono di fatto applicabili unicamente a prodotti non trattati ad alta temperatura

*Le aspettative e i risultati già disponibili utilizzando la tecnica **MALDI TOF** [strumento, costituito da uno analizzatore TOF (Time Of Flight) e da una sorgente MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization)], richiedono competenze specialistiche e risorse economiche significative.*

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Riesame *(estratto Articolo 24)*

Entro il 30 settembre 2013 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione.

La relazione è corredata, ove opportuno, di **proposte legislative** e verte in particolare sulle questioni seguenti:

- a) un sistema di etichettatura di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili**
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;**
- c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;**
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;**
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo



CENTROCOT
Innovation experience

Studio sulle sostanze pericolose (*Articolo 25*)

Entro il 30 settembre 2013 la Commissione esegue uno **studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili**. Sulla base di tale studio, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.

Grazie per l'attenzione

Gabriella Alberti Fusi

**Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa
Piazza Sant'Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA)**

**Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056
p.e. gabriella.fusi@centrocot.it
sito www.centrocot.it**